COMUNE DI MEOLO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza martiri della libertà, 1 – C.A.P. 30020
Tel. 0421/61283-1670750; Fax 0421/618706
E mail: demografici@comune.meolo.ve.it
P.E.C. comune.meolo.ve@pecveneto.it

MEOLO, 27.3.2020

DECRETO DEL SINDACO

N. 7 DEL 27-03-2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA

IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilente che il Sindaco - come capo dell'Amministrazione Comunale - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; pertanto, rispetto a tale competenza, il Sindaco ha la possibilità di adottare provvedimenti a valenza macro-organizzativa;

PREMESSO:

- che la diffusione del COVID-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- che l'articolo 1 del D.L. n. 6/2020, convertito in Legge n. 13/2020, stabilisce che:
  a) "allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 dello stesso D.L., sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" (comma 1);
  b) tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti (…) :
  k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; (...)
  o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3" (comma 2);
- che l'articolo 2 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che "le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- che l'articolo 3 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che "le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro

dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale";

- che l'articolo 35 del successivo D.L. n. 9/2020 stabilisce che "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- che in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L n. 6/2020 convertito in Legge n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:
  a) il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera e), che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";
  b) il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
  c) il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che:
  c.1.) all'articolo 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che "fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)* , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
  c.2.) all'articolo 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

CONSIDERATO:

- che in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;
- che, in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:
  a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'articolo 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;
  b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal D.M. Interno 28 maggio 1993;
- che l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;
- che, sulla base dell'attuale macrostruttura dell'Ente, approvata da ultimo con deliberazione della Giunta n. 15 del 18 febbraio 2020, l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:
  a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell'Amministrazione Comunale) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del Comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative con utilizzo di strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;

b) riguarda servizi e attività che possono essere subordinati a verifiche preliminari del necessario sviluppo dei processi nei quali devono essere svolte;

– che alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere svolte mediante modalità di lavoro agile, già autorizzate o da autorizzarsi con provvedimento dirigenziale;

– che le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate nei suindicati decreti;

– che il personale addetto alle attività non individuate come indifferibili dovrà prioritariamente smaltire le ferie e altre tipologie di permesso relativi all'anno 2019 e anteriori e solo in via subordinata ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.L. n. 9/2020;

VISTO l'articolo 30 dello Statuto Comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono individuate le **attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune**, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

Uffici	Attività indifferibili da rendere in presenza
Affari generali/ Deliberazioni/ Segreteria Sindaco	Attività di supporto agli organi istituzionali, quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
Economato	Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi : a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza.
Ragioneria/Personale	Attività relative alla gestione dei pagamenti ovvero attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza; c) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.
Tributi/Recupero crediti/Messi	Attività relative alla riscossione dei tributi: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza.
Servizi di anagrafe e di stato civile	Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte

Ufficio tecnico	Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto con il referente dell'appaltatore. Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto. Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale, al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti, degli impianti, degli edifici, della rete stradale, realizzabili con presenza ridotta del personale.
Urbanistica	Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto con il referente del soggetto esecutore dei lavori.
Polizia locale	Attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; Attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale e di pronto intervento; Attività della centrale operativa e di Vigilanza territoriale; Attività relative all'emergenza COVID-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità; Attività di notifica e gestione procedimenti amministrativi .
Commercio	Attività per la gestione dell'emergenza rispetto alle attività commerciali
Assistenza	Attività di gestione alloggi di edilizia sociale e comunale Attività di assistenza soggetti disagiati
CED	Attività di assistenza sulle postazioni informatiche di lavoro, sia in sede che in remoto, laddove non sia possibile erogarla a distanza.

2. Le attività indicate come indifferibili potranno essere svolte mediante modalità di lavoro agile, già autorizzate o da autorizzarsi con provvedimento dirigenziale e solo laddove ciò non sia possibile in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate nei suindicati decreti;
3. Il personale addetto alle attività non individuate come indifferibili dovrà prioritariamente smaltire le ferie e altre tipologie di permesso relativi all'anno 2019 e anteriori e solo in via subordinata, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.L. n. 9/2020, fatta salva la possibilità del ricorso al lavoro agile in emergenza per non compromettere la regolarità del servizio;
4. Il presente atto esplica effetti fino ad ogni scadenza individuata dalle norme nazionali e costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Responsabili di Posizione Organizzativa, in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei Settori di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

IL SINDACO
ING. DANIELE PAVAN

COMUNE DI MEOLO VENEZIA